



Il proprietario del veicolo Ã" sempre litisconsorte necessario

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la <u>sentenza n. 15637 del 4 giugno 2024</u>, dà continuità al proprio precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente C.d.A., **il proprietario del veicolo assicurato deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro lâ??assicuratore**, al fine di rendere opponibile allâ??assicurato lâ??accertamento della sua condotta colposa, in vista dellâ??azione di regresso dellâ??assicuratore. Tale necessità sia sia quando nellâ??incidente vi sia il coinvolgimento di un altro veicolo (con esercizio dellâ??azione di cui allâ??art. 141 C.d.A.) sia quando Ã" coinvolto il solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (attivazione dellâ??azione di cui allâ??art. 144 C.d.A.).

Ed invero se nellâ??ipotesi dellâ??azione ordinaria (ex art. 144 C.d.A.) non vi Ã" dubbio che debba essere chiamato anche il responsabile del dannoâ?•, da identificare con il proprietario del veicolo, a conclusioni diverse non può giungersi in caso di qualificazione dellâ??azione ai sensi dellâ??art. 141 C.d.A.. Ed invero: â??soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede lâ??art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche lâ??art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui allâ??art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dallâ??art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dellâ??art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che Ã" quella dellâ??accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (lâ??altra essendo quella dellâ??accertamento della responsabilitÃ, non rilevante nel caso dellà??art. 141, che prescinde, come Ã" ormai noto, dallà??accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che Ã" un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (lâ??assicuratore) ed un terzo



soggetto. Lâ??estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dallâ??accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione Ã" lâ??indirizzo di questa Corte, già a partire dalla sentenza 22 novembre 2016 n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro lâ??assicuratore, al fine di rendere opponibile allâ??assicurato lâ??accertamento della sua condotta colposa, in vista dellâ??azione di regresso dellâ??assicuratore. Lâ??indirizzo si Ã" poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui allâ??art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020 n. 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento allâ??art. 141â??.

Comunque venga ricostruita, quindi, sul piano sistematico, **lâ??azione promossa dal terzo** trasportato che agisca nei confronti dellâ??assicuratore del vettore, non Ã" in discussione la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato.

Categoria

Focus giuridico

Data di creazione 10 Giu 2024